



PIRELLI & C.
Società per Azioni
Sede in Milano, Via G. Negri 10
Registro delle Imprese di Milano n. 00860340157

Assemblea ordinaria del 20/21 aprile 2009

Nomina del Collegio sindacale

Fascicolo contenente la seguente documentazione:

ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE

ESTRATTO DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

ESTRATTO REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999

ALL. 5-BIS REGOLAMENTO DEL 14 MAGGIO 1999

COMUNICAZIONE CONSOB DEM/9017893 DEL 26 FEBBRAIO 2009

ARTICOLO 2382 E 2400 DEL CODICE CIVILE

DECRETO 30 MARZO 2000, N. 162 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO MINISTERIALE 30 DICEMBRE 1998, N. 516

ESTRATTO CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE

STATUTO SOCIALE PIRELLI & C. S.P.A.

Omissis

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 16

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.

L'assemblea ordinaria elegge il Collegio sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina del Collegio sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile e, salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, in allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;
- b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi tuttavia di sostituzione del presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato nella lista cui apparteneva il presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come

segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze cui il presente Statuto assicura la facoltà di partecipare alla nomina del Collegio sindacale. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che, in sede di nomina del Collegio sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.

Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

La partecipazione alle riunioni del Collegio sindacale può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Omissis

DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Omissis

Sezione V Organi di controllo

Art. 148 (Composizione)

1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:
 - a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;
 - b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;
 - c) ...omissis...;
 - d) ...omissis....
2. La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
- 2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.
3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
- 4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
- 4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3.
- 4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza.

Art. 148-bis

(Limiti al cumulo degli incarichi)

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

Omissis

REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Omissis

TITOLO V-BIS

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Capo I

Nomina degli organi di amministrazione e controllo

Omissis

Sezione III

Elezione dell'organo di controllo

Art. 144-quinquies

(Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza)

1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

- a) rapporti di parentela;
- b) appartenenza al medesimo gruppo;
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

2. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

Art.144-sexies

(Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista)

1. Fatti salvi i casi di sostituzione, l'elezione del sindaco di minoranza ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo unico è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo.

2. Ciascun socio può presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale. Lo statuto può richiedere che il socio o i soci che presentano una lista siano titolari al momento della presentazione della stessa di una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del Testo unico.

3. Le liste recano i nominativi:

- a) nel caso di elezione del collegio sindacale, di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente;
- b) nel caso di elezione del consiglio di sorveglianza, di due o più candidati.

I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

4. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 4 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto ai sensi del comma 2 sono ridotte alla metà.

6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

7. È eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo unico. È eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto nella stessa lista.

8. Possono altresì essere nominati, se lo statuto lo prevede, ulteriori sindaci supplenti o consiglieri di sorveglianza destinati a sostituire il componente di minoranza, individuati tra gli altri candidati della lista di cui al comma precedente o, in subordine, fra i candidati collocati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

9. Gli statuti non possono prevedere una percentuale o un numero minimo di voti che le liste devono conseguire. Gli statuti stabiliscono criteri per l'individuazione del candidato da eleggere nel caso di parità tra le liste.

10. Nel caso in cui lo statuto preveda l'elezione di più di un sindaco di minoranza i posti si ripartiscono proporzionalmente secondo i criteri previsti dallo statuto stesso.

11. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il sindaco di minoranza, subentra il sindaco supplente di cui al comma 7. In mancanza di quest'ultimo, subentrano i sindaci supplenti o i consiglieri di sorveglianza nominati ai sensi del comma 8.

12. L'assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1 del codice civile e, nel caso in cui l'emittente adotti il modello dualistico, dall'articolo 2409-duodecies, comma 7 del codice civile, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Sezione IV Pubblicità delle liste

Art. 144-septies

(Pubblicità della quota di partecipazione)

1. La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Art. 144-octies

(Pubblicità delle proposte di nomina)

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet, le liste dei candidati depositate dai soci e corredate:

a) per i candidati alla carica di sindaco, delle informazioni e della documentazione indicate nell'articolo 144-sexies, comma 4;

b) per i candidati alla carica di amministratore:

b.1) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

b.2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e, se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

b.3) dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

2. Con le modalità indicate nell'articolo 66, è data notizia senza indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci di cui al comma 5 dell'articolo 144-sexies, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie eventualmente previste dallo statuto.

Art. 144-novies

(Composizione degli organi di amministrazione e controllo)

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani informano senza indugio il pubblico, con le modalità previste dall'articolo 66, dell'avvenuta nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo indicando:

a) la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;

b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e, se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Art. 144-decies

(Informazione periodica)

1. Le informazioni indicate negli articoli 144-octies e 144-novies riferite ai candidati eletti sono riportate nella relazione sull'adesione a codici di comportamento prevista dall'articolo 89-bis o, in mancanza, nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del codice civile.

Sezione V

Disposizioni finali

Art. 144-undecies

(Disposizioni in materia di società privatizzate)

1. In deroga a quanto previsto dal presente Capo, per le società privatizzate indicate dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, restano ferme le disposizioni dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge.

Capo II

Limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo

Art.144-duodecies

(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

- a) "componente dell'organo di controllo": il componente effettivo del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione;
- b) "sindaco incaricato del controllo contabile": il sindaco effettivo che esercita le funzioni previste dall'articolo 2409-bis, comma 3 del codice civile;
- c) "amministratore con deleghe gestionali": l'amministratore unico o l'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile;
- d) "emittenti": le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico;
- e) "società di interesse pubblico": le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Sim ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del Testo unico, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) del Testo unico, le società di gestione del risparmio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere s), t) e u) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituiti in forma di società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile e diversi dagli emittenti;
- f) "società grande": la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato: i) occupa in media durante l'esercizio almeno 250 dipendenti; ovvero ii) presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di euro;
- g) "società media": la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato, occupa in media durante l'esercizio meno di 250 dipendenti e non supera uno dei seguenti limiti : i) 50 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; ii) 43 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale;
- h) "società piccola": la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che non supera due dei limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile, e la società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;
- i) "società controllata": società inclusa nell'area di consolidamento, il cui componente dell'organo di amministrazione o di controllo riveste analoga carica nella capogruppo;
- j) "incarichi esenti": incarichi di liquidatore assunti nel procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII, del codice civile ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall'art. 2409, comma 4 del codice civile, e nelle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti società di interesse pubblico.

2. I parametri quantitativi indicati ai punti f), g) e h) del comma 1 sono riferiti ai dati riportati nell'ultimo bilancio approvato.

Art. 144-terdecies

(Limiti al cumulo degli incarichi)

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

Art. 144-quaterdecies

(Obblighi di informativa alla Consob)

1. I componenti degli organi di controllo degli emittenti informano la Consob degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile alla data del 30 giugno di ogni anno, entro i quindici giorni successivi a tale data. I dati relativi a tali incarichi sono comunicati sulla base delle istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 1.

2. Il componente dell'organo di controllo che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dall'articolo 144-terdecies, entro 90 giorni dall'avvenuta conoscenza, rassegna dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti e, entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, comunica alla Consob le cause del superamento secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 2. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

3. Entro 5 giorni dalle avvenute dimissioni il componente dell'organo di controllo comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 3, l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni.

4. Il soggetto che per la prima volta assume l'incarico di componente dell'organo di controllo di un emittente, entro 90 giorni dall'assunzione dell'incarico, comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 1, i dati relativi agli incarichi di cui al comma 1.

Art. 144-quinquiesdecies

(Obblighi di informativa al pubblico)

1. I componenti degli organi di controllo degli emittenti allegano alla relazione sull'attività di vigilanza, redatta ai sensi dell'articolo 153, comma 1 del Testo unico, l'elenco degli incarichi rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile alla data di emissione di tale relazione. L'elenco è redatto sulla base delle istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 4.

Omissis

ALL. 5-BIS REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB 11971/99

CALCOLO DEL LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI



CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

REGOLAMENTO EMITTENTI

Allegato 5-bis

*Calcolo del limite al cumulo degli
incarichi di amministrazione e controllo
di cui all'art. 148-bis, comma 1 del
d.lgs. n. 58/1998*

A CURA DELLA
DIVISIONE RELAZIONI ESTERNE
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

GIUGNO 2008

Allegato n. 5-bis al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007 e n. 16515 del 18 giugno 2008)¹.

ALLEGATO 5-bis - CALCOLO DEL LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 148-BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 58/1998	
Schema 1 -Informazioni da trasmettere annualmente alla Consob	Pag. 5
Schema 2 -Informazioni da trasmettere alla Consob in occasione di superamento del limite	” 8
Schema 3 -Informazioni sulle avvenute dimissioni da trasmettere alla Consob in seguito al superamento del limite	” 9
Schema 4 -Elenco degli incarichi per ciascun membro di organo di controllo da allegare alla Relazione predisposta ai sensi dell'art. 153 del TUF	” 10

¹ La delibera n. 11971 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell'8.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4/2000. Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22 maggio 2001 sono pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/2001. La delibera n. 13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2003. La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14692 dell'11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 195 del 20 agosto 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera n. 14743 del 13 ottobre 2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2004; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 è pubblicata nel S.O. n. 81 alla G.U. n. 103 del 5.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 è pubblicata nel S.O. n. 201 alla G.U. n. 290 del 14.12.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2005; essa entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo quanto disposto per alcune disposizioni che entrano in vigore il 1°.4.2006 e che sono indicate nelle note all'articolo. La delibera n. 15232 ha inoltre disposto che le modifiche apportate alla disciplina in materia di prospetti di sollecitazione o di quotazione si applicano alle domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto pervenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006. La delibera n. 15510 del 20 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 174 del 28 luglio 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006. La delibera n. 15520 del 27 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15586 del 12 ottobre 2006 è pubblicata nella G.U. n. 246 del 21 ottobre 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15915 del 3 maggio 2007 è pubblicata nel S.O. n. 115 alla G.U. n. 111 del 15 maggio 2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie. La delibera n. 15960 del 30 maggio 2007 è pubblicata nella G.U. n. 134 del 12 giugno 2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.2, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 16515 del 18 giugno 2008 è pubblicata nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.2, giugno 2008; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

ALLEGATO 5-BIS^(*)

**CALCOLO DEL LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 148-BIS,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 58/1998**

^(*) *Allegato inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007.*

Schema 1
Informazioni da trasmettere annualmente alla Consob

1. Elenco degli incarichi per ciascun membro di organo di controllo

Informazioni generali

1. nome e cognome
2. codice fiscale
3. luogo e data di nascita
4. indirizzo e recapito telefonico
5. indirizzo e-mail

Informazioni relative ai singoli incarichi

6. denominazione sociale della società
7. codice fiscale della società
8. indirizzo della società
9. tipologia di incarico: membro di organo di controllo, amministratore delegato, amministratore membro del comitato esecutivo, amministratore senza deleghe e che non partecipa al comitato esecutivo, sindaco incaricato del controllo contabile
10. scadenza dell'incarico
11. categoria di società: emittente, società di interesse pubblico, società grande, società media, società piccola.

2. Modello di calcolo del cumulo degli incarichi

		Tipologia di incarico per categoria di società	Peso	Numero di incarichi	Punteggio				
EMITTENTI	}	Emittente - Componente di organo di controllo	1		0,00	Limite numero incarichi ≤ 5			
		Emittente - Amministratore con deleghe gestionali	2		0,00				
		Emittente - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	1		0,00				
		Emittente - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,75		0,00				
SOCIETA' DI INTERESSE PUBBLICO	}	Società di interesse pubblico - Componente di organo di controllo	0,75		0,00				
		Società di interesse pubblico - Componente di organo di controllo in controllata	0,45		0,00				
		Società di interesse pubblico - Amministratore con deleghe gestionali	2		0,00				
		Società di interesse pubblico - Amministratore con deleghe gestionali in controllata (1)	1,2		0,00				
		Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	0,75		0,00				
		Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo in controllata (1)	0,45		0,00				
		Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,6		0,00				
		Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo in controllata (1)	0,36		0,00				
		SOCIETA' NON QUOTATE E NON DIFFUSE	}	Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile	0,6			0,00	Società grandi: > 250 dipendenti ovvero > € 50 mln di ricavi e > € 43 mln di attivo
				Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata	0,36			0,00	
Grande - Componente di organo di controllo	0,4				0,00				
Grande - Componente di organo di controllo in controllata	0,24				0,00				
Grande - Amministratore con deleghe gestionali	1				0,00				
Grande - Amministratore con deleghe gestionali in controllata (1)	0,6				0,00				
Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	0,4				0,00				
Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo in controllata (1)	0,24				0,00				
Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,3				0,00				
Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo in controllata (1)	0,18				0,00				
Media - Sindaco con incarico di controllo contabile	0,4				0,00	Società medie: ≤ 250 dipendenti e ≤ € 50 mln di ricavi ovvero ≤ € 43 mln di attivo			
Media - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata	0,2				0,00				
Media - Componente di organo di controllo o Amministratore	0,2				0,00				
Media - Componente di organo di controllo o Amministratore in controllata (1)	0,1		0,00						
		Piccola - Componente di organo di controllo o Amministratore	esente dal calcolo		-----	Società piccole: limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile			
					0,00	Limite punteggio ≤ 6			

1. Integrazione conseguente alla delibera n. 16515 del 18.6.2008.

Nella presente tabella per “Peso” s’intende il valore del singolo incarico, individuato tenendo conto dell’impegno, in termini temporali, richiesto in funzione della tipologia dell’incarico e delle caratteristiche della società nella quale lo stesso è ricoperto.

Il Peso attribuito agli incarichi in società controllate, nel presupposto che il componente dell’organo **di amministrazione o**¹ di controllo ricopra analogo incarico nella società capogruppo, è ridotto dello 0,40%² per le società d’interesse pubblico e le società grandi e dello 0,50%³ per le società medie, rispetto al peso attribuito ad una società delle medesime caratteristiche non controllata. Il coefficiente di riduzione non si applica nel caso di controllate quotate di emittenti.

3. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob

I dati relativi agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai componenti degli organi di controllo degli emittenti devono essere trasmessi alla Consob secondo le istruzioni contenute nel manuale tecnico che verrà pubblicato sul sito internet www.consob.it entro la data del 31 marzo 2008.

¹ Parole inserite con delibera n. 16515 del 18.6.2008.

² *Rectius*: 40%.

³ *Rectius*: 50%.

Schema 2
Informazioni da trasmettere alla Consob in occasione di superamento del limite

1. Dati da trasmettere

1. nome e cognome
2. codice fiscale
3. data in cui si è avuta conoscenza del superamento del limite
4. motivazioni del superamento del limite

2. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob

Le informazioni da trasmettere in occasione del superamento del limite devono essere trasmesse alla Consob secondo le istruzioni contenute nel manuale tecnico che verrà pubblicato sul sito internet www.consob.it entro la data del 31 marzo 2008.

Schema 3
Informazioni sulle avvenute dimissioni da trasmettere alla Consob
in seguito al superamento del limite

1. Dati da trasmettere

1. nome e cognome
2. codice fiscale
3. denominazione sociale della/e società oggetto di rinuncia all'incarico
4. data in cui si è avuta conoscenza del superamento del limite
5. data di rinuncia all'/agli incarichi in conseguenza del superamento del limite
6. aggiornamento del numero di incarichi ricoperti in emittenti
7. aggiornamento del numero di incarichi complessivamente ricoperti

2. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob

Le informazioni da trasmettere in occasione delle avvenute dimissioni in seguito al superamento del limite devono essere trasmesse alla Consob secondo le istruzioni contenute nel manuale tecnico che verrà pubblicato sul sito internet www.consob.it entro la data del 31 marzo 2008.

Schema 4
Elenco degli incarichi per ciascun membro di organo di controllo da allegare
alla Relazione predisposta ai sensi dell'art. 153 del TUF

1. nome e cognome
2. denominazione sociale della società
3. tipologia di incarico (sindaco, amministratore ecc.)
4. scadenza dell'incarico
5. numero di incarichi ricoperti in emittenti
6. numero di incarichi complessivamente ricoperti

COMUNICAZIONE CONSOB DEM/9017893 DEL 26 FEBBRAIO 2009

Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009

Oggetto: Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo - Raccomandazioni

1. Con riferimento alla nomina degli organi di controllo delle società con azioni quotate, l'art. 148, comma 2, del D.lgs n. 58/98 ("TUF") prevede che *"la Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti"*.

In forza di tale ampia delega regolamentare la Consob ha disciplinato con proprio Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti") in modo dettagliato l'intera procedura dell'elezione degli organi di controllo con il metodo del voto di lista avendo presente la finalità di garantire ai soci di minoranza la nomina di almeno un sindaco effettivo e di *"garantire l'effettiva estraneità dalla compagine di maggioranza dei sindaci espressione delle minoranze"*¹.

A tale ultimo riguardo, la Consob ha individuato nell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti² alcuni rapporti in cui la sussistenza del collegamento di cui al citato art. 148, comma 2, del TUF è presunta, senza peraltro fornire un'elencazione esaustiva, e ha previsto che coloro che presentano una "lista di minoranza" debbano depositare presso la sede sociale una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dal citato art. 144-*quinquies* con il socio che detiene (o i soci che detengono congiuntamente) una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti³).

¹ Così si legge nella relazione di accompagnamento al D.lgs n. 303/2006 (*"Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"*).

² L'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti (*"Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza"*) recita: *"1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento [i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti secondo la definizione di cui all'art. 144-ter Regolamento Emittenti; n.d.r.] e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:*

- a) rapporti di parentela;*
- b) appartenenza al medesimo gruppo;*
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;*
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;*
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;*
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata."*

³ L'art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti (*"Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista"*) prevede: *"Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:....b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi; .."*.

Poiché delega analoga a quella stabilita in materia di nomina dei componenti gli organi di controllo non è prevista per l'elezione degli organi di amministrazione, nel Regolamento Emittenti non sono state introdotte disposizioni relative alla procedura del voto di lista e, in particolare, non è stato richiesto che coloro che depositano "liste di minoranza" attestino l'inesistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 147, comma 3, del TUF.

Dopo le convocazioni delle prime assemblee aventi all'ordine del giorno la nomina degli organi sociali successive all'entrata in vigore delle norme regolamentari della Consob attuative dei citati articoli 147-ter e 148, comma 2, del TUF, si è riscontrata la necessità di assicurare anche per l'elezione dell'organo amministrativo la trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, rafforzando quanto già previsto dagli statuti di alcune società quotate. Dalla prima esperienza applicativa si è manifestata altresì l'esigenza di garantire una più completa informazione sui rapporti tra coloro che presentano "liste di minoranza" e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa in occasione dell'elezione degli organi di controllo.

Ciò considerato, si ritiene opportuno formulare al riguardo alcune raccomandazioni.

2. In occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto.

In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

In particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:

- i rapporti di parentela;
- l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
- l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
- l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
- l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
- l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di

maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;

- l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

3. Con riguardo all'elezione degli organi di controllo, fermo l'obbligo di depositare la dichiarazione di cui all'art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, per garantire una maggiore trasparenza sui rapporti tra coloro che presentano le "liste di minoranza" e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa, si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:

- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;

- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

4. Le società di gestione del risparmio che esercitino discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni in proprietà degli OICR, da esse istituiti o gestiti, nell'esclusivo interesse dei partecipanti e che abbiano valutato l'effettiva indipendenza dalla controllante, possono non tenere conto, ai fini dell'indicazione degli eventuali rapporti significativi con l'azionista (o gli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa, dei rapporti intrattenuti da soggetti facenti parte del proprio gruppo.

Per "società di gestione del risparmio" si intendono le SGR, le SICAV, le società di gestione armonizzate, i soggetti comunitari che esercitano l'attività di gestione collettiva del risparmio alle condizioni definite nella direttiva 85/611/CEE e che sono vigilati in conformità alla legislazione del proprio ordinamento, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 85/611/CEE.

5. Con specifico riferimento alle società cooperative quotate, si rappresenta che il voto capitario nonché l'azionariato estremamente frammentato che caratterizza tali società non consentono di individuare *ex ante* i soci di controllo o di maggioranza relativa. Pertanto, le predette raccomandazioni di *disclosure* preventiva sugli eventuali collegamenti tra liste, nonché l'obbligo di cui all'art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, devono intendersi non

applicabili ai soci delle predette società. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, del TUF, secondo cui l'amministratore o il sindaco "di minoranza" devono essere tratti dalla lista presentata da soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

6. Si raccomanda altresì alle società con azioni quotate di mettere a disposizione del pubblico, nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 144-octies, comma 1, del Regolamento Emittenti, la documentazione e le informazioni indicate nei precedenti punti 2 e 3 della presente Comunicazione.

7. La Consob, infine, invita i componenti gli organi di controllo, nell'adempimento dei loro doveri di vigilanza, con specifico riguardo alle disposizioni dell'art. 149 del TUF, a prestare particolare attenzione al rispetto della disciplina sull'elezione degli organi di amministrazione e controllo ed eventualmente ad assumere, nell'ambito dei propri poteri, ogni iniziativa, anche al fine di evitare incertezze sul mercato in ogni fase delle procedure di presentazione delle liste e di nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo. Con specifico riferimento al momento della presentazione delle liste per l'elezione degli organi di controllo, ad esempio, si evidenzia che la presentazione di liste collegate comporta, ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, l'apertura di un nuovo periodo di presentazione di liste e il dimezzamento della percentuale di partecipazione necessaria per la presentazione delle stesse. Si ritiene pertanto che alla società, a cui spetta rendere noto al mercato ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti la sussistenza dei presupposti per la riapertura dei termini, competano valutazioni in merito a eventuali collegamenti non dichiarati, ovviamente nei limiti di ciò che sia noto o conoscibile secondo l'ordinaria diligenza e tenendo conto dei ristretti tempi a disposizione. Posto che tali attività rientrano nelle competenze dell'organo amministrativo ne deriva, conseguentemente, l'attribuzione al collegio sindacale, nell'ambito della vigilanza sul rispetto della legge, anche della verifica sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori nell'espletamento delle attività medesime.

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

ARTICOLO 2382 DEL CODICE CIVILE

Cause di ineleggibilità e di decadenza. — 1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 2400 DEL CODICE CIVILE

Nomina e cessazione dall'ufficio. — 1. I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli artt. 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

2. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

3. La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

4. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 30 MARZO 2000, N.162

Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2.

Requisiti di onorabilità

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art. 3.

Accertamento dei requisiti

1. Il consiglio di amministrazione delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2.

2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, l'accertamento della sussistenza delle situazioni previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 2, è effettuato dal consiglio di amministrazione delle società sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Art. 4.

Società operanti nei settori sottoposti a vigilanza

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai sindaci delle società di cui all'articolo 1, comma 1, che operano in settori sottoposti a vigilanza unitamente alle disposizioni di settore che prevedono ulteriori condizioni per la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci.

Art. 5.

Norma transitoria

1. I collegi sindacali delle società di cui all'articolo 1, comma 1, già nominati restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 marzo 2000

Il Ministro della giustizia Diliberto

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2000

Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 145

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Si trascrive il testo dell'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):

"Art. 148 (Composizione). - 1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:

- a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;
- b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;
- c) criteri e modalità per la nomina del presidente;

d) limiti al cumulo degli incarichi.

2. L'atto costitutivo contiene le clausole necessarie ad assicurare che un membro effettivo sia eletto dalla minoranza. Se il collegio e' formato da piu' di tre membri, il numero dei membri effettivi eletti dalla minoranza non puo' essere inferiore a due.

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della societa' o delle societa' che sono da questa controllate o che la controllano;

c) coloro che hanno rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la societa' o con le societa' che sono da questa controllate o che la controllano.

4. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilita' e di professionalita' dei membri del collegio.

Si applica l'art. 13, comma 2".

Note alle premesse:

- Per il testo dell'art. 148, comma 4, del testo unico, si veda in nota al titolo.

- Si trascrive il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

"Art. 13. (Requisiti di professionalita' e onorabilita' degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, societa' di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalita' e onorabilita' stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob.

4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nei commi 2 e 3".

- Si trascrive il testo dell'art. 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"Art. 17 (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Note all'art. 1:

- Si trascrive il testo dell'art. 201, comma 15, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

"Art. 201. - 15. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Consob, puo' disporre con decreto la cancellazione dell'agente di

cambio dal ruolo unico nazionale qualora le irregolarità o le violazioni delle disposizioni legislative o amministrative, siano di eccezionale gravità. Il provvedimento può essere adottato su proposta del commissario previsto dal comma 14 o su richiesta dell'agente di cambio".

Note all'art. 2:

- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità".

- La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: "Disposizioni contro la mafia".

- Il titolo XI del libro V del codice civile reca:

"Disposizioni penali in materia di società e di consorzi".

- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca:

"Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa".

DECRETO MINISTERIALE 30 DICEMBRE 1998, N. 516

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Decreto Ministeriale 30 dicembre 1998, n. 516 (in Gazz. Uff., 8 aprile, n. 81). - Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Preambolo

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito "testo unico"), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto l'art. 109, comma 1, del testo unico, in base al quale coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106 del testo unico (di seguito "intermediari finanziari") devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C.;

Visto l'art. 109, comma 3, del testo unico, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione dalla carica e la sua durata;

Sentita la Banca d'Italia;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 novembre 1998;

Vista la nota del 7 dicembre 1998 con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1

Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di intermediari finanziari.

1. I consiglieri di amministrazione degli intermediari finanziari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;

c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato, l'amministratore unico ed il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella dell'intermediario finanziario presso il quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del testo unico, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, sentito l'interessato, previa contestazione dei requisiti mancanti da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'audizione, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali dell'intermediario finanziario, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

Articolo 2
Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo.

1. I soggetti competenti al controllo dei conti di intermediari finanziari devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Articolo 3
Situazioni impeditive.

1. Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che:

a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Articolo 4
Requisiti di onorabilità.

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale negli intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Articolo 5
Sospensione dalle cariche.

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art. 4, comma 2, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione fra le materie da trattare nella prima assemblea utile successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione, almeno quindici giorni prima della sua audizione. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nei casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Articolo 6
Norme transitorie.

1. Per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di intermediari finanziari alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva.

2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 non previsti dalla normativa previgente non rileva se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

3. Gli intermediari finanziari costituiti in forma di società cooperativa si adeguano alle disposizioni del precedente art. 2 entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE

ARTICOLI 10 (SINDACI) E 3 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI